

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Generale Medico Legale

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 13.43 U - 1



INPS.0015.14/03/2017.0001264

## **Valutazione delle menomazioni da cause di guerra, di lavoro, di servizio, cecità e sordità in invalidità civile.**

Com'è noto, la Legge 30 marzo 1971, n. 118, art 2, dopo aver fornito la definizione di "mutilati ed invalidi civili", stabilisce che dal novero degli stessi "sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi."

Tale principio generale è stato in parte attenuato dalla Sentenza 14 giugno 1989, n.346 Corte Costituzionale che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale."

Nello stesso periodo la legge 21 novembre 1988, n. 508, dopo aver premesso che "l'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio", ha ulteriormente precisato (art. 1, comma 5) che "resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole."

Nel corso dei successivi anni, la materia è stata oggetto di attenzione da parte della Corte di Cassazione che, in più decisioni concordi, ha evidenziato come l'incompatibilità dei benefici assistenziali "con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio" debba essere interpretata nel senso che, ai fini della verifica della sussistenza o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendo esclusivo riferimento alla natura ed alle finalità delle stesse. Ne consegue che, secondo la Corte (Cass. civ., sez. lav., 8 maggio 2001, n. 6400), il divieto di cumulo deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti necessità.



Con una recente sentenza del 2016 (Cass. Civ. , Sez. Lav. 10 febbraio - 11 marzo 2016, n. 4868) la Suprema Corte ha ulteriormente precisato:

- che il regime di incompatibilità non comporta la irricongiungibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di beneficiarne in cumulo con altre prestazioni previste da differenti norme, tra le quali la rendita INAIL;
- che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza o assistenza, ma per il trattamento più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti;
- che una preesistente rendita INAIL non è di per sé ostativa alla valutazione medico legale in ordine all'accertamento del diritto alla prestazione di invalidità civile (assegno di invalidità).

Peraltro, nel corso degli anni una pluralità di norme ha subordinato il diritto ai benefici ad una valutazione di invalidità civile, formulata a cura delle Commissioni operanti in materia (per es.: collocamento mirato e formazione delle relative graduatorie, fiscalizzazione dell'onere contributivo, graduatorie per l'assegnazione di abitazioni, esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria, concessione di protesi, benefici fiscali, agevolazioni per i trasporti pubblici, benefici diversi attribuiti da specifiche normative regionali, equivalenze ISEE, anticipo finanziario a garanzia pensionistica -APE-, ecc.)

Tanto premesso si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. in caso di domanda di invalidità civile dovranno essere oggetto di valutazione, secondo il D.M. 5 febbraio 1992, tutte le minorazioni in diagnosi, a prescindere dalla loro natura, con la sola esclusione di quelle valutate, sempre con riferimento alle vigenti tabelle per l'invalidità civile, in misura inferiore al 10% se non concorrenti con altre in diagnosi;
2. qualora risultasse che l'assistito, per minorazioni ricomprese nel precedente giudizio, fosse titolare di prestazioni economiche diverse da quelle di invalidità civile potranno presentarsi le seguenti possibilità:

A: previa opzione dell'interessato, tutte le infermità determinano la concessione della sola prestazione di Invalidità Civile;



2. qualora risultasse che l'assistito, per minorazioni ricomprese nel precedente giudizio, fosse titolare di prestazioni economiche diverse da quelle di invalidità civile potranno presentarsi le seguenti possibilità:

A: previa opzione dell'interessato, tutte le infermità determinano la concessione della sola prestazione di Invalidità Civile;

B: previa opzione dell'interessato, tutte le infermità determinano la concessione della sola prestazione previdenziale o assistenziale diversa da quella della Invalidità Civile;

C: ai fini della erogazione di diverse prestazioni economiche, l'interessato esercita opzione articolata in modo tale che le infermità afferenti a cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché cecità e sordità vengano valutate distintamente da quelle afferenti all'invalidità civile.

Nell'ipotesi sub C l'ufficio concessore acquisirà la valutazione della UO medico legale in ordine alle sole infermità rilevanti per la prestazione economica di invalidità civile con modalità che saranno oggetto di ulteriori comunicazioni congiuntamente alle Direzioni Centrali interessate.

Il Vicepresidente della CMS  
Onofrio De Lucia

Il Coordinatore Area Prestazioni Assistenziali  
Andrea Cavalli